

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

Dal 1° gennaio 1996, il Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è stato soppresso.

Con effetto da tale data, sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti:

- i lavoratori dipendenti di aziende esercenti il servizio pubblico di trasporto;
- i lavoratori assunti dalle aziende esercenti pubblico servizio di trasporto successivamente al 31 dicembre 1995;
- i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
- i titolari di trattamenti pensionistici diretti ed ai superstiti a carico del soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in essere al 31 dicembre 1995.

I dipendenti da comuni, province e regioni esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto sono iscritti all'Inps nella gestione dipendenti pubblici.

PRESTAZIONI SPETTANTI

I lavoratori iscritti al soppresso Fondo hanno diritto ai seguenti trattamenti pensionistici:

- pensione di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti secondo la normativa vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- pensione di vecchiaia anticipata per il solo personale viaggiante;
- pensione di invalidità specifica per inidoneità alla mansione;
- pensione anticipata.

Le nuove disposizioni relative all'accesso alle prestazioni previste dalla legge Monti Fornero si applicano anche agli iscritti al predetto Fondo. Le predette disposizioni non si applicano ai lavoratori che svolgono le mansioni proprio della qualifica di personale viaggiante, i quali accedono al pensionamento a 60 anni se uomini e 55 anni se donne.

Tali requisiti anagrafici devono essere adeguati alla cosiddetta "speranza di vita". Tuttavia, l'adeguamento, per espressa previsione normativa, non opera per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età.

Inoltre, i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa al raggiungimento dei 60 anni, accedono al trattamento pensionistico in base alla c.d. finestre trimestrali:

- se maturano i requisiti previsti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo;
- se maturano i requisiti previsti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo;
- se maturano i requisiti entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- se maturano i requisiti entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo.

Per i lavoratori per i quali, invece, non viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento dei limiti di età, l'accesso al trattamento pensionistico avviene trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

Il venir meno del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età si verifica solo nell'ipotesi in cui, per una specifica attività lavorativa, è espressamente previsto, normativamente, un limite massimo di età (il titolo abilitante viene meno solo nell'ipotesi in cui l'autista di autobus o il conducente di tram compie 60 anni e non chiede l'elevazione del limite di età; ovvero nel caso in cui l'autista di autobus o il conducente di tram, sottoposto a 60 anni a visita per l'elevazione del limite di età, non ottiene tale elevazione).

PENSIONE DI VECCHIAIA

I requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia del personale viaggiante per il triennio 2013/2015 sono i seguenti:

PERSONALE VIAGGIANTE. REQUISITI PER IL TRIENNIO 2013/2015.	
LAVORATRICI	LAVORATORI
55 anni + 3 mesi (adeguamento alla speranza di vita) + Finestra di 12 mesi	<p><i>Che perdono il titolo abilitante:</i> 60 ANNI + finestra di cui alla legge 247/2007. In tale situazione si trovano gli autisti degli autobus e i conducenti di tram.</p> <p><i>Che non perdono il titolo abilitante:</i> 60 anni + 3 mesi (= adeguamento alla speranza di vita) + 12 mesi (= finestra di cui alla Legge n°122/2010) In questa situazione si trovano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli autisti degli autobus o i conducenti di tram che al compimento di 60 anni hanno ottenuto l'elevazione del limite di età, anche nell'ipotesi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro intervenga

PERSONALE VIAGGIANTE. REQUISITI PER IL TRIENNIO 2013/2015.

LAVORATRICI	LAVORATORI
	prima della maturazione dei tre mesi (= aspettativa di vita) + 12 mesi (= finestra); <ul style="list-style-type: none">tutti gli altri profili appartenenti alla qualifica di personale viaggiante (macchinista, capotreno, controllore, ecc.).

PENSIONE DI INVALIDITA' SPECIFICA

Gli iscritti al soppresso Fondo possono essere collocati in pensione per invalidità (c.d. specifica) se riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti, quando abbiano almeno 10 anni di servizio e non possano essere adibiti ad altri servizi dell'azienda per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti.

Con riguardo al personale viaggiante, tale prestazione può essere riconosciuta fino a quando non siano maturate tutte le condizioni previste per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia (compresi l'adeguamento alla speranza di vita e la finestra).

CALCOLO DELLA PENSIONE

In caso di liquidazione delle prestazioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti secondo la normativa vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma di più quote:

- una quota corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1° gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo;
- una quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

In caso di liquidazione delle prestazioni di vecchiaia anticipata per il personale viaggiante, di invalidità specifica e anticipata i periodi di anzianità contributiva maturati nell'assicurazione generale obbligatoria anteriormente al 1° gennaio 1996 non sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

In tali casi l'importo della pensione è determinato dalla somma delle seguenti quote di pensione:

- una quota corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1° gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo;
- una quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 1996, calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

Per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è liquidata secondo il sistema retributivo. Dal 1° gennaio 2012, la quota di pensione corrispondente alle anzianità maturate dopo tale data è calcolata secondo il sistema contributivo.

Per coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base al criterio del pro-quota.

Per gli iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data si applica il sistema di calcolo contributivo.

RILIQUIDAZIONE

Nei casi di liquidazione della pensione di vecchiaia del personale viaggiante, della pensione di invalidità specifica e della pensione anticipata, i periodi di anzianità contributiva maturati nell'assicurazione generale obbligatoria anteriormente al 1° gennaio 1996 non sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

I periodi di contribuzione esistenti nel Fondo pensione lavoratori dipendenti anteriormente al 1° gennaio 1996 danno luogo, al compimento dell'età prevista per la corresponsione del trattamento di vecchiaia secondo le norme in vigore tempo per tempo nel Fondo stesso, alla riliquidazione del trattamento pensionistico.

A decorrere dall'entrata in vigore della legge Monti-Fornero la predetta riliquidazione non potrà essere effettuata prima del compimento dell'età prevista per il conseguimento del trattamento di vecchiaia secondo le norme in vigore nel Fondo lavoratori dipendenti. Ciò anche quando si tratta di riliquidare un trattamento pensionistico che ha una decorrenza anteriore alla predetta normativa.

LA DOMANDA

La domanda di prestazioni può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- Web - attraverso i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto, www.inps.it;
- telefono - contact center integrato, numero verde 803164 - gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

DECORRENZA

Si applicano le regole vigenti nel regime generale.

AVVERTENZA

Le informazioni presenti in questa scheda potrebbero subire modifiche dal 1° gennaio 2014.